

Competitività: Pubblicato il decreto legge

18 Marzo 2005

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 contenente "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale".

Si tratta del primo dei due provvedimenti - un decreto legge ed un disegno di legge - varati dal Governo e contenenti disposizioni di varia natura tutte finalizzate a conferire nuovo slancio e maggiore competitività al Paese.

Fra le norme di interesse si segnala l'art. 3 in tema di semplificazione amministrativa, che apporta, tra l'altro, ulteriori modifiche alla L. 241/1990. In particolare, viene integralmente sostituito l'art. 19 della L. 241/1990 sulla DIA - Dichiarazione di inizio attività (in precedenza si parlava di Denuncia di inizio attività).

Si stabilisce ora che tutti gli atti di autorizzazione, (comprese le domande per l'iscrizione in albi e ruoli), richiesti per svolgere attività imprenditoriali, commerciali o artigianali e il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti di legge sono sostituiti da una dichiarazione del soggetto interessato di inizio dell'attività all'amministrazione competente.

Non possono comunque essere sostituiti dalla dichiarazione dell'interessato gli atti rilasciati da pubbliche amministrazioni che operano, tra l'altro, nei settori dell'ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico (ad es. autorizzazione della soprintendenza in caso di lavori su immobili soggetti a vincolo culturale o autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004), della tutela della salute e della incolumità, della giustizia, della pubblica sicurezza.

Inoltre, poichè vengono fatte salve le altre norme vigenti sempre in tema di DIA, resta esclusa dall'ambito di applicazione della disposizione la disciplina speciale della DIA in edilizia. Peraltro occorre sottolineare che il nuovo art. 19 della L. 241/1990 ricalca nella sostanza la procedura dell'art. 23 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico edilizia).

L'attività imprenditoriale, infatti, potrà essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, durante i quali l'amministrazione competente è chiamata ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge. In caso di esito negativo, la P.A. inibisce l'attività con un provvedimento motivato.

Una novità rispetto anche alla disciplina del Testo Unico edilizia è rappresentata dall'obbligo dell'interessato di dare comunicazione all'amministrazione competente dell'inizio dell'attività. è fatto comunque espressamente salvo il potere della P.A. di intervenire successivamente all'avvio dell'attività in via di autotutela, annullando o revocando il titolo autorizzatorio in base agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990.

1886-DL 35 del 2005 art. 3.pdf [Apri](#)